



**ORIGINALE**

**-9547/2015**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

Oggetto  
 Demanio  
 stradale e  
 responsabilità  
 ex art. 2051  
 c.c. - omessa  
 collocazione  
 di barriera di  
 sicurezza ai  
 margini della  
 carreggiata -  
 omesso esame  
 di un fatto  
 decisivo ex  
 art. 360 n. 5  
 c.p.c. (nuovo  
 testo) -  
 motivazione

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 6557-2013 proposto da:

UEN X , elettivamente domiciliato in  
 ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO  
 MANFREDONIA, che lo rappresenta e difende unitamente  
 all'avvocato ROMANO VACCARELLA giusta procura notarile con  
 traduzione giurata munita dell'apostille ai sensi della  
 Convenzione dell'Aja del 5/10/61 in atti;

R.G.N.  
 6557/2013  
 Cron. 9547  
 Rep. C.I.  
 Ud. 31/10/14  
 PU

- ricorrente -

2014  
2213

**contro**ROMA CAPITALE **X** , in persona del Sindaco **GA**

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO MAGGIORE giusta procura speciale a margine del controricorso;

**PP** SRL, in persona del suo amministratore unico **MS** , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 59, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ABBATI BUSSETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

DITTA **PF** , in persona del suo legale rappresentante pro tempore **FP** , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 63, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA MASSARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO BRENCIAGLIA giusta procura speciale a margine del controricorso;

**- controricorrenti -****nonché contro****OMISSIS**

OMISSIS

-

-



-

-

- intimati -

nonché da:

MGL , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
ROMEO ROMEI 35, presso lo studio dell'avvocato GLM  
, difensore di sè medesimo;

- **ricorrente incidentale** -

**contro**

UEN X , elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO  
MANFREDONIA, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato ROMANO VACCARELLA giusta procura notarile con  
traduzione giurata munita dell'apostille ai sensi della  
Convenzione dell'Aja del 5/10/61 in atti;

- **controricorrente all'incidentale** -

**nonché contro**

OMISSIS



OMISSIS



nonché da:

OMISSIS



- intimati -

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a loop and a long tail, is located on the right side of the page.

OMISSIS



A handwritten mark, possibly a signature or initials, is written in black ink on the right side of the page. It consists of a few fluid, connected strokes.

OMISSIS

-

-

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'S' or a similar symbol, located on the right side of the page.

OMISSIS

- ricorrenti incidentali adesivi -

contro

ROMA CAPITALE X , in persona del Sindaco GA  
, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI  
GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA GRAGLIA, che  
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO  
MAGGIORE giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente all'incidentale -

nonché contro

UEN X , OMISSIS

- intimati -

nonché da

IT DI AB SAS , in persona del proprio legale rappresentante AB , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

UEN X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO VACCARELLA giusta procura notarile con traduzione giurata munita dell'apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5/10/61 in atti;

ROMA CAPITALE X , in persona del Sindaco GA , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO MAGGIORE giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti all'incidentale -

nonché contro

OMISSIS

OMISSIS

A handwritten signature or mark consisting of a loop followed by a long, sweeping stroke that curves downwards and to the right.

avverso la sentenza n. 5929/2012 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 26/11/2012, R.G.N. 6844/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  
del 31/10/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l'Avvocato MASSIMO MANFREDONIA;

udito l'Avvocato ROMANO VACCARELLA;

udito l'Avvocato GIORGIO ABBATI BUSSETTI;

udito l'Avvocato ENRICO MAGGIORE;

udito l'Avvocato **GLM** ;

udito l'Avvocato GIUSEPPE SIVIGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale  
Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'accoglimento  
del ricorso;

CASSAZIONE.net

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**ENU** agì in giudizio per essere risarcito dei danni subiti a causa di un incidente stradale avvenuto in Roma il 6.2.2006, allorquando l'autobus in cui si trovava trasportato era precipitato in un burrone fiancheggiante una curva della via Trionfale, andando a schiantarsi nel resede del condominio di via X (incidente nel quale avevano perso la vita 12 cittadini di nazionalità turca e ne erano rimasti feriti altri 18).

A tal fine, convenne avanti al Tribunale di Roma la **PP** s.r.l., la **IT** di **AB**, **AC** (la prima quale detentrica in leasing dell'autobus, la seconda in qualità di effettiva utilizzatrice e il terzo in quella di conducente), nonché il Comune di Roma e il Condominio di via X, per sentire accertare che il sinistro si era "verificato per fatto e colpa di tutte le parti convenute, ovvero ciascuna nei limiti delle proprie responsabilità", con riserva di agire in separata sede per la quantificazione dei danni.

Nel giudizio si costituirono tutti i convenuti, nonché la ditta **PF** (chiamata in causa dalla **PP** per avere provveduto alla manutenzione dell'impianto frenante del mezzo); vennero proposti 76 atti di intervento volontario da parte di soggetti (persone fisiche e giuridiche) che assumevano di avere riportato

danni in conseguenza del sinistro; intervenne altresì **GLM**, condomino del Condominio di via X.

Il Tribunale di Roma dichiarò la responsabilità concorrente della **IT** s.a.s. e del **C** (nelle rispettive misure del 70 e del 30 per cento), rigettando ogni altra domanda e compensando le spese fra gli istanti, i convenuti diversi dai due condannati e il **M**.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza, rigettando sia l'impugnazione principale dell'**U** che gli appelli incidentali proposti dagli interventori, dalla **IT**, dal Condominio e del **M**, con compensazione integrale delle spese del grado.

Ricorre per cassazione l'**U**, affidandosi ad otto motivi e propongono ricorso incidentale adesivo gli altri danneggiati; resistono -a mezzo di controricorso- Roma Capitale (già Comune di Roma), la **PP** s.r.l., la Ditta **PF** la **IT** s.a.s. (che propone ricorso incidentale cui resistono l'**U** e Roma Capitale) e **GLM** (che propone ricorso incidentale cui resiste il ricorrente principale).

Hanno depositato memoria il ricorrente principale, i ricorrenti incidentali adesivi e Roma Capitale.

Emerge dagli scritti difensivi che, prima dell'inizio della causa, l'**A**

s.p.a. (assicuratrice dell'autobus) ha posto a disposizione dei danneggiati il massimale di polizza, provvedendo al pagamento dell'intera somma.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dato atto che, dopo aver chiesto in primo grado l'accertamento della responsabilità di tutti i convenuti, l'attore aveva censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del Comune di Roma ed aveva chiesto che ne venisse invece dichiarata la responsabilità esclusiva (ovvero concorrente, nella misura di almeno il 90%), la Corte di Appello ha osservato - accogliendo sul punto l'eccezione di inammissibilità sollevata da Roma Capitale - che "nella domanda introduttiva è stato richiesto espressamente l'accertamento della responsabilità solidale di tutte le parti citate in giudizio e pertanto entro questi limiti deve ritenersi ammissibile anche l'appello".

Nel merito, la Corte territoriale ha affermato che il sinistro si verificò "a causa del difetto di manutenzione dell'impianto frenante ... e della condotta altamente imprudente del conducente del bus" che aveva "continuato la marcia nonostante l'avviso acustico segnalante lo stato di avaria dei freni".

Ha escluso, invece, che potessero ravvisarsi "profili di colpa o comunque di responsabilità a carico del comune appellato", rilevando che la

condotta omissiva ad esso contestata dall'appellante (per non aver segnalato la pericolosità della curva, non avere imposto un limite di velocità più basso e non aver posto una barriera di protezione in corrispondenza della curva) non poteva avere inciso sulla verifica del sinistro; ha osservato -infatti- che "l'adozione delle citate cautele non avrebbe potuto impedire l'evento", dato che "nessuna attitudine impeditiva ... avrebbe avuto la condotta dovuta dalla P.A., la quale non era comunque volta a prevenire ed evitare eventi di tale imprevedibilità"; ha sottolineato, al riguardo, che "la eventuale protezione della strada con il guard rail non avrebbe impedito al bus, alla luce di criteri di ragionevolezza e verosimiglianza, di precipitare nel vuoto".

2. I primi due motivi del ricorso principale (e dell'incidentale adesivo) censurano l'esclusione della responsabilità del Comune, deducendo la violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 115 C.P.C. (col primo) e la nullità della sentenza ex art. 112 C.P.C. (col secondo).

Quanto al primo, l'U rileva che il Comune non ha fornito la prova liberatoria richiesta al custode della strada dall'art. 2051 c.c., non costituendo uso abnorme della cosa "l'uscita di strada, avvenuta a velocità inferiore ai limiti regolamentari, di un automezzo ammesso alla circolazione su di essa, pur eventualmente

dovuta ad una violazione di una regola di condotta da parte del conducente"; osserva -infatti- che, quando era uscito di strada, l'autobus viaggiava alla velocità di appena 38 km/h e che lo stesso consulente nominato dal P.M. nel procedimento penale aveva evidenziato che il piano viabile, in considerazione della notevole pendenza e della presenza di tornanti, avrebbe dovuto essere "recintato lateralmente almeno in prossimità della curva, da adeguati mezzi di protezione, guard rail, new jersey, etc., in particolare con i dovuti rinforzi nel punto in cui, ... in piena curva, vi era una scarpata a precipizio profonda 13,5 m."; quanto al secondo motivo, assume che la motivazione "appare così carente, in punto di disamina ... proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., che potrebbe addirittura ritenersi che su di essa sia mancata la pronuncia".

I successivi quattro motivi affrontano specificamente i temi della necessità che il tratto stradale fosse munito di barriera di sicurezza e dell'efficienza causale svolta dalla mancanza di qualunque protezione.

Più precisamente: col terzo, viene dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo -individuato nello stato dei luoghi- rilevandosi come la Corte abbia tenuto presente esclusivamente il contegno anomalo del conducente, senza considerare la situazione di pericolo determinata dalle condizioni della strada e dalla presenza della

scarpata non protetta; col quarto, ci si duole del fatto che la questione del "contributo cinetico" della forza d'urto del bus rispetto ad un'ipotetica barriera non sia stata adeguatamente sottoposta al contraddittorio delle parti e sia stata risolta senza acquisire elementi tecnici essenziali (quali avrebbero potuto essere ricavati da una C.T.U.), non risultando così in alcun modo giustificata la conclusione della natura eccezionale delle barriere occorrenti nel caso specifico e della inesigibilità della loro collocazione da parte del Comune (tanto più a fronte delle indicazioni fornite dal ricorrente circa l'idoneità delle ordinarie barriere di protezione); col quinto motivo, si ribadisce - sotto il profilo della violazione di specifiche previsioni di legge - l'erroneità della conclusione della Corte circa l'assenza dell'obbligo di dotare il tratto stradale delle barriere di sicurezza; il sesto motivo censura, infine, la sentenza perché - dopo avere apoditticamente ritenuto che il Comune avrebbe potuto installare un guard-rail 'ordinario', ha escluso che lo stesso potesse impedire al bus di precipitare nella scarpata, "senza però porsi al contempo il diverso e autonomo tema d'indagine, pur debitamente sottopostole ..., della riduzione del danno", vale a dire dell' "aggravamento dei danni che avrebbe potuto evitarsi con l'approntamento di una barriera ordinaria".

Gli ultimi due motivi investono la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di novità della domanda proposta dall'appellante in sede di gravame: assume il ricorrente che la deduzione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. era tale da comportare -fin dall'inizio- la possibile affermazione dell'esclusiva responsabilità del Comune e rileva che la Corte di merito non aveva considerato che "il soggetto danneggiato da un fatto illecito imputabile a più soggetti legati dal vincolo della solidarietà può richiedere l'intera prestazione ad uno solo di essi" e che pertanto non poteva ritenersi nuova una domanda che determinava una mera "riduzione soggettiva" (poiché "questa, quanto ai suoi elementi costitutivi, rimane identica a quella originariamente proposta, mentre il fatto che in appello essa sia rivolta nei soli confronti di uno degli originari convenuti non espone questo ad una responsabilità maggiore, o diversa, da quella a cui il medesimo già non fosse esposto in quanto evocato come corresponsabile in solido").

3. Invertendo l'ordine di trattazione proposto dal ricorso principale (e da quello incidentale adesivo), vanno esaminati per primi gli ultimi due motivi, che attengono alla -preliminare- definizione del thema decidendum che era stato sottoposto alla Corte di Appello.

Al riguardo, va rilevato che, per quanto l'appello contenesse una domanda principale volta

all'affermazione dell'esclusiva responsabilità del Comune, le richieste subordinate contemplavano tuttavia l'accertamento di responsabilità concorrenti ("volersi accertare la responsabilità esclusiva di Roma Capitale ... ovvero, in via del tutto subordinata, accertarla e dichiararla in misura assolutamente prevalente e non inferiore al 90% ovvero, in via ancora più gradata, in quella diversa misura percentuale ritenuta di giustizia, in concorso col sig. **AC** **IT** di **AB** s.a.s."): ne consegue che non risulta sussistente un effettivo interesse dell' **U** (e dei ricorrenti adesivi) a dolersi della statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto di dover esaminare la domanda nei più ampi termini della possibile responsabilità solidale di tutte le parti citate in giudizio (trattandosi di domanda comunque ricompresa nelle richieste dell'appellante).

I due motivi risultano, dunque, inammissibili.

4. Appaiono invece fondati -per quanto di ragione- i primi sei motivi, attinenti alla responsabilità del Comune, nella parte in cui individuano nella sentenza impugnata evidenti profili di violazione di norme di diritto e l'omesso esame di elementi di fatto decisivi.

4.1. Va rilevato innanzitutto -a fronte di una domanda risarcitoria fondata sull'art. 2051 c.c.- che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla

carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione (cfr. Cass. n. 6306/2013 e Cass. n. 24529/2009, nonché Cass. n. 15723/2011 che, pur affermando che "le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore ... l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti non oggettivamente pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti", ribadisce -implicitamente- la necessità della recinzione laddove tale oggettiva pericolosità sussista).

Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. "è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada quale un ponte (ai sensi dell'art. 1 D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, <<barriera stradale di sicurezza>> ...), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose ..., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo

provocato da elementi esterni" (Cass. n. 3651/2006).

Ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile -anche in parte- all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo).

4.2. Ciò premesso, deve rilevarsi come la Corte di merito abbia del tutto trascurato gli obblighi imposti al custode della strada dal complesso blocco normativo -costituito da fonti di rango primario e secondario- che disciplina le caratteristiche tecniche e costruttive delle barriere laterali di sicurezza da utilizzare sulle reti stradali.

Tale disciplina fa perno sul principio generale che -allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione- impone agli enti proprietari delle strade di provvedere "al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze" (art. 14, co. 1, lettera b), d. lgs. 30.8.1992 n. 285), sulla base della normativa regolamentare emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi dell'art. 13, co. 1, d. lgs. n. 285/92, cit.) e con

possibilità di deroga limitata alle strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l'adeguamento, ma "sempre che sia assicurata la sicurezza stradale" (art. 13, co. 2, d.lgs. cit.).

In attuazione della delega contenuta nell'art. 13 del d. lgs. n. 285/92 [nonché dell'analogha delega risultante dal combinato disposto degli artt. 144, co. 1, lettera b), del vecchio c.d.s. e 1, co. 1, lettera f), l. 21.4.1962 n. 181], il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare -contenuta, fra gli altri, nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ("Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"), nel D.M. 3 giugno 1998 ("Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione") e nel D.M. 21.6.2004- di cui l'U e i ricorrenti incidentali adesivi hanno specificamente dedotto - col quinto motivo- la violazione o falsa applicazione.

4.3. Sotto altro profilo, va rilevato come la sentenza sia pervenuta a ritenere irrilevante la mancanza di qualunque protezione sulla base di una motivazione meramente apparente, che ha omesso di

valutare effettivamente la resistenza che una barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo.

Si tratta di una circostanza decisiva per il giudizio (e che ha costituito oggetto di discussione tra le parti) rispetto alla quale la Corte si è limitata a richiamarsi a generici "criteri di ragionevolezza e verosimiglianza" (in base ai quali ha concluso che "l'eventuale protezione della strada con il guard rail non avrebbe impedito al bus di precipitare nel vuoto"), che appaiono però privi di qualsiasi concreto significato in riferimento ad una materia connotata da peculiari aspetti tecnici (individuati dal menzionato D.M. n. 223/1992 e dall'ulteriore normativa regolamentare) che necessitavano di un vaglio specifico al fine di accertare se ed in quale misura l'apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze.

Risulta pertanto fondata la censura motivazionale formulata ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 n. 5 C.P.C. (applicabile nel caso di specie in quanto la sentenza è stata depositata il 26.11.2012), alla luce della lettura data a tale norma da Cass., S.U. n. 8053/2014, che -per l'appunto- ha ricompreso la "motivazione apparente" nel novero delle ipotesi in cui residua

la possibilità di denunciare in cassazione l'anomalia motivazionale (cfr. anche Cass. n. 7983/2014 che contempla la "sostanziale mancanza di motivazione" e Cass. n. 12928/2014).

5. Il ricorso incidentale della IT

prospetta due ordini di censure ex art. 360 n. 4 C.P.C. ed è incentrato sulla tematica dell'interesse ad agire dell' U , che è stato contestato dalla I fin dal primo grado sull'assunto che l'assicuratrice A aveva liquidato l'intero massimale di polizza e che l'attore non aveva dimostrato l'esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello risarcito.

Il primo motivo è inammissibile, poiché lamenta l'omessa pronuncia su un motivo di appello senza trascrivere il motivo sul quale la Corte di merito non si sarebbe pronunciata (con ciò neppure consentendo a questa Corte di valutare se -come ventilato dalla I - il giudice del gravame abbia frainteso i termini delle doglianze).

Inammissibile, in via derivata, è anche il secondo motivo (attinente specificamente alla questione dell'esistenza dell'interesse ad agire dell' U ) giacché, non essendo stato trascritto -come detto- il motivo dell'appello incidentale, non v'è prova che la questione dell'interesse ad agire sia tuttora pendente (il tutto a prescindere dalla considerazione che l'interesse ad agire va valutato in relazione al

tenore della domanda proposta e non alla sua possibile fondatezza).

6. Anche il ricorso incidentale del M è basato su due motivi: il primo censura la statuizione di rigetto sulla domanda di condanna dell'U per responsabilità aggravata ("violazione dell'art. 96, primo e terzo comma C.P.C., in relazione all'art. 360 sub 3 e 5 C.P.C. - omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente e/o inesistente motivazione"), mentre il secondo si duole della compensazione delle spese di lite ("violazione degli artt. 91 e 92 C.P.C. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 C.P.C. - omessa e/o contraddittoria e/o inesistente motivazione").

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Quanto al primo, va rilevato che -dopo aver sottolineato le incongruenze della decisione di primo grado e dopo aver dedotto che anche la condotta processuale tenuta dall'U nel giudizio di secondo grado giustificava la pronuncia di condanna per responsabilità aggravata- il ricorrente non ha individuato specifiche erronee affermazioni in punto di diritto da parte del giudice di appello e, per altro verso, ha dedotto il vizio di motivazione alla stregua del testo abrogato dell'art. 360 n. 5) C.P.C., senza evidenziare il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame (ossia senza prospettare adeguatamente l'unico profilo in

relazione al quale era denunciabile la dedotta anomalia motivazionale).

Quanto al secondo motivo, deve considerarsi che tutte le censure (anche quelle che deducono la violazione di norme di diritto), si sostanziano - a ben vedere - nella contestazione dell'apprezzamento sulla sussistenza di ragioni sufficienti a giustificare la compensazione, refluendo pertanto in una complessiva censura di tipo motivazionale, che presenta le stesse ragioni di inammissibilità evidenziate in ordine al primo motivo.

7. Accolti, nei termini sopra illustrati, i primi sei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo e cassata la sentenza in relazione ad essi, deve disporsi il rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, che dovrà riesaminare la posizione del Comune (ora Roma Capitale) alla luce dei principi e delle norme di diritto sopra richiamati e procedendo ad una specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti alla presenza della barriera di sicurezza.

8. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di lite.

9. Atteso che il procedimento è stato introdotto con ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 in relazione ai ricorsi incidentali dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

la Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale e quello incidentale adesivo, dichiarando inammissibili gli altri ricorsi incidentali; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali IT di AB s.a.s. e GLM, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Roma, 31.10.2014

Il Consigliere est.

*Sevilo Sevili*

Il Presidente

*B. M. M. M.*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 12 MAG 2015 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*